



ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI LEGALI

# INTRODUZIONE ALLA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

I documenti di programmazione economico  
finanziaria

Bilancio di Previsione e il Rendiconto

dott. ULDERICO IZZO

30 GIUGNO 2021



ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI LEGALI

# LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

# Bilancio di competenza e bilancio di cassa


Possiamo definire ***bilancio di competenza*** come relativo ad entrate che si ***prevede*** di **accertare** e spese che si prevede di **impegnare**; il ***bilancio di cassa*** è invece relativo ad entrate che si prevede di versare e spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, indipendentemente dall'esercizio, in cui vengono impegnate.

\*\*\*\*\*

Per comprendere bene la differenza tra i due criteri è necessario definire ed analizzare le principali ***fasi delle entrate e delle spese***:

Le entrate sono caratterizzate da una iniziale fase di accertamento che corrisponde al momento in cui l'amministrazione determina, sia la **ragione del credito** dell'ente, che la persona del debitore: è il momento in cui **sorge l'obbligazione a riscuotere**, ossia si **perfeziona** (***obbligazione certa, liquida ed esigibile***). Il **versamento** è invece la fase in cui le somme, pagate dal debitore agli agenti di riscossione sono versate in Tesoreria.

# LE FASI DELL'ACCERTAMENTO



# Bilancio di competenza e bilancio di cassa

In modo diametralmente opposto...

L'**impegno** è il momento che caratterizza le spese quando matura **l'obbligo giuridico** a effettuare il pagamento (esempio la stipula di un contratto), il pagamento consiste invece nel passaggio materiale (erogazione) delle somme impegnate al creditore, attraverso la Tesoreria.

## Bilancio di competenza e bilancio di cassa

L'impegno è la prima fase della spesa, con cui viene registrata in contabilità una obbligazione che si è perfezionata, *costituendo un vincolo sulle previsioni di bilancio.*

# Funzione

**Qual'è la funzione del bilancio di previsione dal punto di vista **finanziario**?**


Il bilancio di previsione ha **funzione autorizzatoria** per le spese. In particolare, autorizza il limite massimo di impegni per la competenza e per la **cassa autorizza il limite massimo di pagamenti**. Le somme iscritte nello stato di previsione delle **entrate non hanno invece carattere vincolante**.

# Il meccanismo di formazione dei «residui»

## *I residui attivi*

La formazione di un residuo attivo scaturisce dall'iter temporale delle fasi di accertamento. Nel bilancio di previsione si iscrive l'entrata che durante l'anno si prevede di realizzare; se una *parte di questa* **non** viene **accertata** durante l'anno finanziario dello Stato, allora, **nella redazione del rendiconto di bilancio** dell'anno, su cui si era fatta la previsione, si iscrive la differenza tra la somma prevista e la somma accertata come *minore entrata*.

La somma accertata durante l'anno potrebbe essere non interamente versata: la differenza tra ciò che è accertato e ciò che è versato è il cosiddetto **residuo attivo**, *che un è un credito che lo Stato ha nei confronti di colui verso il quale ha accertato l'obbligo al versamento nelle proprie casse.*





# Il meccanismo di formazione dei «residui»


## *I residui passivi*

***Opera in maniera opposta:***

***Impegno di spesa –pagamenti = residuo passivo***

# **IL BILANCIO E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

## La tempistica della programmazione



## Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il principale documento di programmazione dell'ente locale è rappresentato dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

Redatto dalla **Giunta** e presentato al **Consiglio** *entro il 31 luglio*.

Rappresenta la **guida strategica** e **operativa** per gli enti locali; il presupposto necessario per tutti gli altri strumenti di programmazione previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Entro il **15 novembre** la Giunta presenta al Consiglio la **nota di aggiornamento del DUP**.

# Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

## **STRUTTURA**

Il DUP è composta da **due sezioni** (art. 151 T.U.E.L., come modificato dal D.Lgs. 126/2014):



**Sezione Strategica (SeS)**

Orizzonte temporale **5 anni**  
coincide con il mandato del sindaco


**Sezione Operativa (SeO)**

orizzonte temporale **3 anni**  
coincide con il bilancio di previsione

## Il Documento Unico di Programmazione (DUP)


### **La Sezione strategica**

La **SeS** sviluppa e concretizza le *linee programmatiche*, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del mandato e relative alle azioni e progetti che si intende realizzare nel corso del mandato stesso (**art. 46, comma 3, TUEL**), in **coerenza** con le linee di indirizzo della programmazione regionale e con gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione europea.



## Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Nel primo anno del mandato amministrativo, la SeS deve definire, per ogni missione di bilancio, gli **obiettivi strategici** da perseguire entro la fine del mandato.



# Il Documento Unico di Programmazione (DUP)





# Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

## **La Sezione Operativa (SeO)**

Nella sezione operativa del DUP vengono definiti gli **strumenti operativi** che si intendono utilizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

In pratica per ogni singola **MISSIONE** si definiscono i **PROGRAMMI** da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici; per ogni singolo programma, si definiscono gli **obiettivi operativi**.

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP si divide in **due parti**



PARTE I

PARTE II

# Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

## PARTE I

Nella prima parte sono descritte le **motivazioni** alla base delle **scelte programmatiche** effettuate (anche con riferimento all'eventuale gruppo amministrazione pubblica) e sono definiti i **singoli programmi da realizzare**.

**Per ogni programma** vengono definite le **finalità** e gli **obiettivi annuali e pluriennali** che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate e le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

**Gli obiettivi** individuati per ogni programma **rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici** contenuti nella SeS e costituiscono **indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione**, in applicazione del principio della **coerenza** tra i documenti di programmazione.

**La fissazione degli obiettivi deve guidare i progetti e gli obiettivi da assegnare ai dirigenti.**

## PARTE II

Contiene la programmazione dettagliata dei **lavori pubblici**, degli **acquisti di beni e servizi**, del **fabbisogno del personale** e delle modalità di **alienazione e valorizzazione degli immobili**.

La realizzazione dei **lavori pubblici** il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro deve essere svolta sulla base di un **programma triennale** e dei suoi aggiornamenti annuali, indicati nella SeO. I lavori da realizzare nel primo anno sono compresi in un **elenco annuale**. Per ogni lavoro vanno individuati le fonti di finanziamento, il programma dei pagamenti e i tempi di realizzo (cronoprogramma).

Nel **programma biennale** degli acquisiti di beni e servizi vanno invece indicate le forniture di beni e servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, che si intende acquisire nel corso del biennio.

Il **programma triennale del fabbisogno del personale** è un documento di pianificazione del fabbisogno del personale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

# Il Documento Unico di Programmazione (DUP)



## *Il DUP: la versione semplificata*

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti adottano una versione del DUP semplificata (art. 170, comma 6, T.U.E.L.).

Funzioni e contenuti di tale versione sono dettagliati nell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale il *DUP semplificato*



*Individua le principali scelte del programma amministrativo e gli indirizzi generali riferito al periodo di mandato*



*I comuni con popolazione fino a 2000 abitanti possono predisporre di uno schema ulteriormente semplificato*

## *Il DUP: la versione semplificata*

### **Contenuto**

*Analisi interna ed esterna*, evidenziando:

- i dati del territorio, della popolazione e della situazione socio economica dell'ente;
- l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- la gestione delle risorse umane;
- Ivincoli di finanza pubblica.

### *Per i comuni fino a 2.000 abitanti*

In sostanza, con schema semplificato *possono limitarsi ad indicare le **spese programmate e le entrate previste**, illustrando le **modalità organizzative e gestionali dei servizi pubblici**, la **coerenza della programmazione** con gli strumenti urbanistici vigenti, la **politica tributaria e tariffaria**, **l'organizzazione del personale**, **il piano degli investimenti e il rispetto delle regole di finanza pubblica**.*

# **IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

## *Il bilancio di previsione*

Gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario: ha un *orizzonte temporale di almeno un triennio*.

Per il primo esercizio le previsioni sono anche di *cassa*.

*T.U.E.L.*  *Programmazione e bilanci: art. 162 –177.*

### **Art. 162, co.1**

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di *competenza* e di *cassa del primo esercizio del periodo considerato* e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

## *Il bilancio di previsione*

L'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 precisa che per rispettare il principio contabile applicato dell'annualità, è necessario adottare il **metodo scorrevole** nella redazione del bilancio di previsione finanziario, per cui annualmente occorre aggiornarlo:



- *Con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;*
- *Adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi finanziari, tenendo conto degli aggiornamenti del DUP e dei risultati della gestione precedente;*
- *Con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa relativi a ciascun esercizio di riferimento, degli impegni già assunti alla data di elaborazione del documento.*

### **Definizione e Funzione**

*È il documento contabile con cui vengono rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nel bilancio, in coerenza con gli atti di programmazione interni ed esterni, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il bilancio finanziario ha la funzione **«autorizzatoria»** per la **spesa** e le **entrate da accensioni di prestiti**. **Non costituisce limite per le «partite di giro».***



## *Il bilancio di previsione*

I successivi commi dell'**art. 162** del **Tuel**, descrivono i **principi** cui occorre attenersi nella redazione del documento.

### **Comma 2**

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge (principio dell'**unità**).

*Le entrate da capitale finanziano solo spesa per investimenti (Titolo II della Spesa)*

La legge può derogare tale principio (esempio, *entrate a destinazione vincolata*).

### **Comma 3**

*L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario (**principio dell'annualità**), che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.*

## *Il bilancio di previsione*

### **Comma 4**

*Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.*

*La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio (principio della universalità).*

### **Comma 5**

*Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento (principio della veridicità ed attendibilità).*

## Il bilancio di previsione

### **Comma 6**

*Il bilancio di previsione è deliberato in **pareggio finanziario complessivo per la competenza**, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità **degli equilibri di bilancio** ai fini del rispetto del **principio dell'integrità**.*

Il concetto di pareggio di bilancio è più ampio di quello finanziario: include un pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 – Spese correnti
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	
Tit. 3 - Entrate extratributarie	
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	Tit. 2 – Spese in c/capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit. 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione prestiti	Tit. 4 – Rimborso di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Tit. 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto/Tesoriere/Cassiere
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Tit. 6 – Spese per conto terzi e partite di giro

## *Il bilancio di previsione*

### **Comma 7**


Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti **(principio della pubblicità)**.



**Il bilancio deve essere reso ai cittadini in modo comprensibile.** In questa direzione va il D.Lgs. n. 33/2013 che impone la **pubblicazione sui siti istituzionali dell'ente di schemi di bilancio semplificati e sintetici**, sia in ordine al bilancio di previsione che al consuntivo.

# LA STRUTTURA DEL BILANCIO

## La Struttura



Il Bilancio di previsione si compone di due parti

ENTRATE

SPESE

Redatto secondo lo schema previsto dall'**allegato 9 al D.Lgs. 118/2011** *La struttura completa del bilancio di previsione è disponibile sul sito*

[www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it)

## La Struttura

Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in **titoli**, **tipologie** **categorie**:

### I TITOLI

rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;

### Le TIPOLOGIE

individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;

### Le CATEGORIE

dettagliano l'oggetto dell'entrata; nell'ambito di ciascuna categoria è data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere in **capitoli** e **articoli**.

L'elenco completo dei titoli, tipologie e categorie di entrata degli enti locali e contenuto nell'allegato 13/2 al D.Lgs. 118/2011



# ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA



ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI LEGALI

## E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Livello	Voce	Codice	Denominazione
I	Entrate correnti	E 1.00.00.00.000	Titolo
II	Tributi	E 1.01.00.00.000	Tipologia
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E 1.01.01.00.000	Categoria
IV (livello minimo articolazione per allegato al bilancio)	Imposta municipale propria	E 1.01.01.06.000	Capitolo
V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 1.01.01.06.001	Articolo

# Le Entrate

<b>Bilancio armonizzato</b>	<b>Vecchio bilancio</b>
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>Titolo 1</b> Entrate tributarie
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	<b>Titolo 2</b> Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	<b>Titolo 4</b> Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti	<b>Titolo 5</b> Entrate derivanti da accensione di prestiti
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Titolo 6</b> Entrate servizi per conto terzi



# Bilancio di previsione entrate (All. n° 7)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondopluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondopluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

# TITOLO I - Entrate corrente di natura tributaria, contributive e pe...

Classificazione D.P.R 194/1996	
Categoria	
1	Imposte
2	Tasse
3	Tributi Speciali

Classificazione Titolo I entrata Nuovo bilancio	
Tipologia	Categoria
Tributi	Imposte, tasse e proventi assimilati
	Tributi destinati al finanziamento della sanità
	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
	Compartecipazione di tributi
Fondi perequati vi	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

## Entrate Titolo II – entrate da trasferimento

Classificazione D.P.R 194/1996	
Categoria	
1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate
4	Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali
5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Classificazione Titolo II Entrata Nuovo bilancio	
Tipologia	Categoria
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti correnti da Famiglie
	Trasferimenti correnti da Imprese
	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali privati
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

## Entrate Titolo III – entrate extratributarie

Classificazione D.P.R. 194/1996	
Categoria.	
1	Proventi dei servizi pubblici
2	Proventi dei beni comunali
3	Interessi su anticipazioni o crediti
4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate
5	Proventi diversi

Classificazione nuovo bilancio
Tipologia
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti

## TITOLO IV – entrate in conto capitale

Classificazione D.P.R 194/1996	
Categoria	Titolo IV
1	Alienazione di beni patrimoniali
2	Trasferimenti di capitali dallo Stato
3	Trasferimenti di capitali dalla Regione
4	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico
5	Trasferimenti di capitali da altri soggetti
6	Riscossione di crediti

Classificazione Titolo IV Nuovo bilancio
<b>Tipologia</b>
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

## TITOLO V – entrate da riduzione di attività finanziarie

Classificazione Titolo V Nuovo bilancio
<b>Tipologia</b>
Alienazione di attività finanziarie
Riscossione di crediti a breve termine
Riscossione di crediti a medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie



# ENTRATE TITOLO VI E VII *Accensioni di Prestiti – Anticipazioni da tesoriere*

<b>Classificazione DPR 194/1996</b>	
Categoria	
1	Anticipazioni di cassa
2	Finanziamenti a breve termine
3	Assunzioni di mutui e prestiti
4	Emissione di prestiti obbligazionari

<b>Classificazione Titolo 6 nuovo bilancio</b>
<b>Tipologia</b>
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione Prestiti a breve termine
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento

<b>Classificazione titolo 7 Nuovo bilancio</b>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

# LE SPESE

## Le Spese

Le spese sono classificate in (art. 165, comma 4, T.U.E.L. e art. 14 D.Lgs. 118/2011):

- **MISSIONI**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
- **PROGRAMMI** che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

I programmi sono ripartiti in **TITOLI**.

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione 13	Tutela della salute
Missione 2	Giustizia	Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 6	Politiche giovanili	Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 7	Turismo	Missione 19	Relazioni internazionali
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Missione 20	Fondi e accantonamenti
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Missione 50	Debito Pubblico
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Missione 60	Anticipazioni finanziarie
Missione 11	Soccorso civile	Missione 99	Servizi conto terzi
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie		

## Le componenti da indicare prima delle entrate e spese

Ai fini della gestione del PEG, i programmi sono ripartiti in **titoli**, **macroaggregati**, **capitoli** ed eventualmente **articoli**.

*L'elenco completo è contenuto nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011.*

In bilancio, **prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti** (art. 165, comma 7, del tuel):

- In entrata il FPV di parte corrente e parte capitale;
- In entrata del primo esercizio gli importi del risultato di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, comma 3 e 3bis;
- In uscita, il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, ex art. 188 tuel;
- In entrata del primo esercizio del fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto (art. 165, comma 6, tuel):

- L'ammontare dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
- L'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- L'ammontare degli accertamenti di entrata e impegni di spesa che si prevedono in relazione al principio della competenza finanziaria;
- Le previsioni di cassa del primo esercizio (entrate e spese).

Il documento si conclude con i seguenti prospetti (quadri riepilogativi):

- a) Il ***quadro generale riassuntivo***, prospetto a sezioni contrapposte in cui vengono indicate le previsioni del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli;
  
- a) Il **prospetto della verifica degli equilibri di bilancio**.



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(3)</sup>	PREVISIONI ANNO ...	PREVISI DELL'ANN N + 1	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione e - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO...		NO
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA ANNO		SPESE	CASSA ANNO	COMPETENZA		
	RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO N+1	RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO N	N+1	N+2		RIFERIMENTO DE ANNO N+1	DE ANNO N		
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	0,00	-	-	-	Disavanzo di amministrazione				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti di cui fondo pluriennalevincolato				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennalevincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie					<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie				
<b>Totale entrate finali</b> .....	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Totale spese finali</b> .....				
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro				
<b>Totale titoli</b>					<b>Totale titoli</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTALE COMPLESSIVE SPESE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



# LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE E L'ESERCIZIO PROVVISORIO

## *La procedura di approvazione e l'esercizio provvisorio*

L'allegato 4/1 al D.Lgs. prevede che:

- Entro il **15 novembre** di ogni anno la Giunta approva lo schema di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo ad almeno un triennio (nel 2020, bilancio 2021/2023);
- Entro il 31 dicembre il Consiglio approva.

Di solito il termine viene **differito** con decreto del Ministro dell'interno in presenza di *motivate esigenze*.

Se l'ente non approva entro il termine di legge, l'art. 163, comma 1, dispone che la gestione finanziaria dell'ente si svolga nel rispetto dei principi applicati alla contabilità finanziaria riguardanti **l'esercizio provvisorio** o la **gestione provvisoria** (di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

## *La procedura di approvazione e l'esercizio provvisorio*

### **Durante l'esercizio provvisorio:**

Fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente (annualità 2020 del bilancio 2019/2020), nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono **impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro, nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza** (articolo 16, comma 3, del Tuel, ). **Non sono consentite spese in conto capitale.**

**Dal punto di vista operativo** questo significa che nel corso dell'esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del Peg dell'anno precedente; il “tetto di spesa” è costituito dal “*programma*”: ciò consente – sempre rispetto ai previgenti principi contabili – una maggiore flessibilità di gestione della spesa.

Si impegna con la regola dei ***dodicesimi***

## La procedura di approvazione e l'esercizio provvisorio

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un **importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fondo pluriennale vincolato.**

- **Sono escluse dalla regola dei dodicesimi le spese:**
  - a) Tassativamente regolate dalla legge;
  - b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

## La gestione provvisoria

L'esercizio provvisorio non va confuso con la **gestione provvisoria (art. 163, comma 2, tuel)** che si ha quando il bilancio non è stato approvato entro il 31 dicembre e non è intervenuto alcun provvedimento legislativo che differisce il termini di approvazione; oppure quando non viene approvato entro i termini «differiti» per legge.

Nel corso della **gestione provvisoria**, l'ente può:

- Assumere obbligazioni derivanti da **provvedimenti giurisdizionali esecutivi o tassativamente regolate dalla legge** o, ancora, **necessarie ad evitare all'ente danni patrimoniali gravi e certi**;
- Disporre pagamenti solo per obbligazioni già assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi di legge, nonché per la spesa del personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse e per quelle necessarie ad evitare all'ente danni patrimoniali gravi e certi.

## ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e art. 172 T.U.E.L.), redatti secondo gli schemi previsti dall'**allegato 9** al D.Lgs. 118/2011.

- La Tabella dimostrativa del *presunto risultato di amministrazione*;
- Il prospetto concernente la *composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato*;
- Il prospetto riepilogativo del *FCDE*;
- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei *vincoli di indebitamento*;
- Il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di *contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali*;
- Il prospetto delle spese per lo svolgimento di *funzioni delegate dalle Regioni*;
- La *nota integrativa*, il cui contenuto minimo è dettagliatamente indicato dall'allegato 9;
- La *relazione dell'organo di revisione* (parere al bilancio)



## ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e art. 172 T.U.E.L.), redatti secondo gli schemi previsti dall'**allegato 9** al D.Lgs. 118/2011.

- L'elenco degli **indirizzi internet** in cui sono pubblicati il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- La deliberazione, da adottarsi annualmente, con cui i Comuni verificano la **quantità e qualità di aree e fabbricati** da destinarsi alla residenza o alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- Le **delibere di approvazione delle aliquote d'imposta e tariffe dei tributi**;
- La tabella di riscontro dei **parametri di deficitarietà strutturale**;
- Il **programma biennale degli acquisti** di beni e servizi (dal 2018);

## Contenuto minimo *NOTA INTEGRATIVA*

- ❑ I criteri di valutazione adottati per le previsioni, con particolare riferimento alle **passività potenziali** e il **FCDE**;
- ❑ **L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate** nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- ❑ L'elenco analitico degli **utilizzi delle quote vincolate ed accantonate**;
- ❑ L'elenco degli interventi programmati per le spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con risorse disponibili;
- ❑ Le cause che non hanno reso possibile l'attuazione degli investimenti finanziati con il FPV;
- ❑ L'elenco delle **garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente** a favore di enti e di altri soggetti ai sensi di legge;
- ❑ Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- ❑ L'elenco delle **partecipazioni possedute**;
- ❑ Altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

## La certificazione del bilancio

Fino al 2018



Certificazione (art. 161 Tuel) sui dati del bilancio di previsione (e sul rendiconto) da inviare al Ministero dell'interno ed inserite nella banca dati unitaria della P.A.

DAL 2019



Il Ministero dell'interno **può** richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane **specifiche certificazioni su particolari dati finanziari**, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (rendiconto) occorre inviare i dati delle risultanze contabili nella BDAP.

### IN CASO DI MANCATO INVIO



Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei *bilanci di previsione*, dei *rendiconti* e del *bilancio consolidato*, **in caso di mancato invio**, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno** – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

## IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

Piano degli Indicatori e dei  
risultati attesi di bilancio



Art. 18bis del D.Lgs. 118/2011 (allegato al Bilancio)

Il Piano è aggiornato annualmente

È costituito da **12 indicatori sintetici** e una serie di **indicatori analitici**.

(Rigidità strutturale di Bilancio; Entrate correnti; Spese di personale; Esternalizzazione dei servizi; Interessi passivi; Investimenti; Debiti non finanziari; Debiti finanziari; Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente; Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente), a loro volto suddivisi in *sottoindicatori* specifici, e una serie di indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento.

Si allega uno schema di piano .....

# Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)

## Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa, definendo gli obiettivi di gestione ed assegnando le risorse per il loro raggiungimento.



Deliberato dalla giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio

## Piano Esecutivo di Gestione


- ❑ Ha un orizzonte temporale uguale al bilancio;
- ❑ E' redatto per competenza e anche per cassa per il primo esercizio;
- ❑ Ha carattere autorizzatorio;
- ❑ deve essere deliberato in coerenza con il bilancio e il DUP;
- ❑ In esso confluisce il *Piano dettagliato degli obiettivi* e il *Piano delle performance*



*È un documento che individua, in coerenza con Bilancio e DUP, i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; individua gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per valutare la performance individuale e dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai personale dirigente.*



# Schema riepilogativo



## Schema riepilogativo

DOCUMENTO	Chi lo presente	Termine Di Presentazione	A chi viene presentato	Termine Di Approvazione
DUP	Giunta	31 luglio	Consiglio	
Nota Aggiornamento DUP	Giunta	15 Novembre	Consiglio	31 dicembre (salvo differimento termine)
Bilancio di Previsione	Giunta	15 Novembre	Consiglio	31 dicembre (salvo differimento termine)
Piano degli indicatori	Giunta	15 Novembre	Consiglio	
Piano Esecutivo Gestione (PEG)	Direttore Generale o Segretario		Giunta	Entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio

# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## *Il risultato di amministrazione*

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dai residui attivi e diminuito dei residui passivi (art. 186, Tuel).

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **fondo pluriennale vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio. In occasione dell'approvazione del *bilancio di previsione* è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti** e fondi **accantonati**.

## Il risultato di amministrazione



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.000,00
RISCOSSIONI	(+)	500,00	2000,00	2.500,00
PAGAMENTI	(-)	400,00	1.600,00	2000,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			500,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			500,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	50.000,00	10.000,00	60.000,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	30.000,00	5.000,00	35.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			1.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			10.000,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	(=)			<b>14.500,00</b>

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

### Parte accantonata <sup>(3)</sup>

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>

Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>

Fondo D.L. 35/2013

Fondo contenziosi .....al31/12/N-1

10.000,00

5.000,00

10.000,00

### Totale parte accantonata (B)

**25.000,00**

### Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli

**1.000,00**

### Totale parte vincolata ( C)

**1.000,00**

### Parte destinata agli investimenti

### Totale parte destinata agli investimenti ( D)

**3.000,00**

### Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come **disavanzo da ripianare**

**- 15.500,00**

**- 15.500,00**

### L'avanzo di amministrazione «presunto»

Le **quote del risultato presunto** derivanti dall'esercizio precedente, costituite da **accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato** o derivanti da fondi **vincolati** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una **relazione** documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

La Corte dei conti (sez. reg. controllo Liguria, pronunce nn. 178 e 180 del 2007) si è espressa nel senso di non ritenere ammissibile il finanziamento di spese per investimento con l'avanzo di amministrazione presunto, in quanto non conforme agli artt. 165 e 187 Tuel, oltre che contrario al principio di cautela.

### **Il disavanzo di amministrazione**

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

Anche nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate dell'avanzo, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste **dall'art. 188, Tuel.**

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.



## *Il disavanzo di amministrazione*

### Il piano di rientro del disavanzo

Il **disavanzo di amministrazione** può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura, contestualmente all'adozione di una **delibera consiliare** avente ad oggetto il **piano di rientro** dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

### Come ripianare il disavanzo??

Ai fini del rientro possono essere **utilizzate** le **economie di spesa** e **tutte le entrate**, **ad eccezione** di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché **i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale** con riferimento a squilibri di parte capitale.

## *Il disavanzo di amministrazione*

### **Il piano di rientro del disavanzo**

Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, [l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza](#). La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.

Con **periodicità almeno semestrale** il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

**N.B.** L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

## *Il disavanzo di amministrazione presunto*

L'eventuale **disavanzo di amministrazione presunto** accertato ai sensi dell'art. 186, c. 1-bis, Tuel, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste sopra. **A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative conseguentemente assunte.**

A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, c. 3-quinquies (applicazione quote vincolate avanzo), effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

**Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità dell'esercizio provvisorio.**

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

## *Le funzioni e la struttura*

### **Art. 227 Tuel**


L'amministrazione dell'ente, concluso l'esercizio finanziario, con il **rendiconto** - che comprende il **conto del bilancio**, il **conto economico** e lo **stato patrimoniale** - rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio preventivo, la relazione previsionale e il piano ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Il rendiconto della gestione costituisce, con il bilancio di previsione, l'atto contabile fondamentale che **racchiude l'intera attività effettuata dall'ente nell'esercizio finanziario di riferimento.**

## *Le funzioni e la struttura*

I tre documenti contabili che lo costituiscono rappresentano, in un quadro unitario, i tre diversi aspetti della gestione e consentono al consiglio dell'ente ed ai cittadini di valutare concretamente, per tutte le **fonti di entrata** e le **finalità di spesa**, i **risultati finanziari** ottenuti rispetto a quelli previsti, ad inizio d'anno, con il bilancio e gli altri documenti di programmazione; di conoscere ed analizzare il **risultato economico** della gestione ed infine di prendere conoscenza di tutti gli **elementi attivi e passivi del patrimonio** dell'ente, che è il patrimonio della comunità e le variazioni intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio, esaminandone le cause determinanti.

## Le funzioni e la struttura



## Le funzioni e la struttura



Ricavi/Proventi



Costi/oneri



Risultato Economico di  
Gestione



ATTIVO




PASSIVO



NETTO  
PATRIMONIALE



## *Le funzioni e la struttura*



# IL CONTO DEL BILANCIO

## *Il conto del bilancio*

Il conto del bilancio *dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione* e va redatto secondo i modelli previsti dall'**allegato 10** al d.lgs. 118/2011 (art. 228 T.U.E.L., dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2014).

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'**entrata** le somme **accertate**, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere (**residui attivi**);
- b) per la spesa le **somme impegnate**, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare (**residui passivi**), e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del **risultato della gestione di competenza** e della **gestione di cassa** e del **risultato di amministrazione** alla fine dell'esercizio.

Alla pari del bilancio di previsione, anche il conto del bilancio si conclude con due **quadri riepilogativi**, redatti secondo lo schema indicato dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011:

- Il **quadro generale riassuntivo**, schema a sezioni contrapposte in cui sono indicate:
  - A) per le entrate, il totale degli accertamenti e degli incassi relativi alle entrate finali (*entrate relative ai primi cinque titoli di entrata*), al totale delle entrate dell'esercizio (*entrate relative a tutti i titoli di entrata*) e al totale complessivo delle entrate (*somma delle entrate relative a tutti i titoli di entrata e del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio*);
  - B) per le uscite, il totale degli impegni e dei pagamenti relativi alle spese finali (*spese relative ai primi tre titoli di spesa*), al totale dell'esercizio (*spese relative a tutti i titoli di spesa*) e al totale complessivo delle spese (*somma delle spese relative a tutti i titoli di spesa, al netto dell'eventuale disavanzo di amministrazione*).
  
- Il **prospetto di verifica degli equilibri di bilancio**, che consente di verificare la sussistenza degli equilibri interni al bilancio (equilibrio di parte corrente e parte capitale e finale, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

# Il conto del bilancio – gestione delle entrate

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI ( R) <sup>(3)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP <sup>(5)</sup>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS <sup>(5)</sup>		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup> CP</b>		0,00						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO</b>								
	<b>CAPITALE <sup>(1)</sup></b>	CP	0,00						
	<b>UTILIZZO AVANZO DIAMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup></b>	CP	0,00						
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>10102</b>	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>10103</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>10104</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>10301</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>10302</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

# Il conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(3)</sup>		RESIDUI ATTIVALI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>		MAGGIORIO MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVALI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A - RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORIO MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS <sup>(5)</sup>				TOTALE RESIDUI ATTIVALI DA RIPORTARE (TR = EP + EC))	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
<b>TITOLO 1</b>	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 2</b>	<i>Trasferimenti correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 3</b>	<i>Entrate extratributarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 4</b>	<i>Entrate in contocapitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 5</b>	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 6</b>	<i>Accensione prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 7</b>	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TITOLO 9</b>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00



# Il conto del bilancio –riepilogo generale della spesa per missioni



ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI LEGALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali e generali, di gestione</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 02</i>	<i>Giustizia</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 15</i>	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00
<i>MISSIONE 16</i>	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R1 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00



# Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese



ISTITUTO NAZIONALE  
REVISORI LEGALI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZ A (ECP= CP-I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

# quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		0,00			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>	0,00		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(1)</sup></b>	0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(1)</sup></b>	0,00				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	0,00	
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	0,00	0,00	<b>Totale spese finali.....</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	0,00	0,00
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	0,00	0,00	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	0,00		<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	0,00	0,00
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00	<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00

## *Il riaccertamento dei residui*

Per poter giungere alla corretta definizione dei risultati finali della gestione occorre prima procedere al **riaccertamento dei residui attivi e passivi**, al fine di verificarne le **ragioni del mantenimento in bilancio** (art. 228, comma 3, T.U.E.L.).

Se prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 118/2011 l'operazione si sostanziava solo nella verifica della fondatezza dei crediti e debiti da riportare nel conto del bilancio, oggi è, altresì, indispensabile **verificare l'esigibilità dell'obbligazione**, al fine di rispettare il **principio della competenza finanziaria potenziata**.

Gli enti effettuano annualmente (e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo) la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

## *Il riaccertamento dei residui*

**La ricognizione annuale dei residui consente di individuare:**

- i crediti di **dubbia** e **difficile** esazione;
- crediti riconosciuti assolutamente **inesigibili**;
- i crediti riconosciuti **insussistenti** per l'avvenuta estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti **insussistenti** o **prescritti**;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, che devono essere riclassificati;
- crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per cui è necessario procedere alla *reimputazione* contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

*In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in **aumento** dei **residui passivi** in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'impegno **iniziale**. **Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.***

## *I crediti di dubbia e difficile esazione*

L'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 precisa che **sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione**, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Come abbiamo visto in occasione del **bilancio di previsione**, per evitare che **spese esigibili** nel corso dell'esercizio vengano coperte mediante questo tipo di entrate, per i crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede di accertare nell'esercizio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Abbiamo visto che a tal fine è stanziata nel bilancio un'apposita posta contabile, denominata **«accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità»**, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi 5 esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

**In occasione del rendiconto**, in seguito al riaccertamento dei residui, deve essere verificata la **congruità del fondo** da indicare nella parte accantonamenti del risultato di amministrazione. Ciò implica, in pratica, una verifica dell'andamento delle riscossioni nel periodo considerato, ovvero se le stesse siano state in linea con la media dell'ultimo quinquennio.

In altri termini:

- ✓ se l'andamento delle riscossioni è stato inferiore alle previsioni, allora il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta inferiore all'importo considerato congruo ed è necessario **incrementare** conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso (altrimenti l'ente spende risorse non ancora disponibili o non più acquisibili);
- ✓ se l'andamento delle riscossioni è stato superiore alle previsioni, allora il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta superiore all'importo considerato congruo ed è possibile **svincolare** la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso (al fine di spendere le risorse che risultano accantonate in eccesso)

Il ragionamento della slide precedente ha un **limite**: è corretto se il fondo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente sia congruo.

Il realtà il calcolo deve tenere conto dell'ammontare dei residui attivi da svalutare a fine esercizio che potrebbero, in precedenza, non essere stati oggetto di una adeguata ricognizione e valutazione, finendo per sottostimare il FCDE nel risultato di amministrazione, occultando, di conseguenza, un disavanzo o un minor avanzo. È evidente che la determinazione corretta e congrua del Fondo – in presenza di errori precedenti e/o di sottostime – si abbatte sull'esercizio finanziario in cui il calcolo viene fatto correttamente.

## *I crediti di dubbia e difficile esazione: il FCDE nel rendiconto*

Esempio di calcolo:

In relazione ai crediti per recupero da evasione tributaria, si ha la seguente situazione:

- **Crediti da riscuotere al 31/12/2019 pari a euro 1.000.000** (credito di dubbia esigibilità).

È necessario svalutare il «residuo attivo» al 31/12/2019 con un «congruo» fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione a fine esercizio.

La svalutazione del credito (fondo) va determinata prendendo in riferimento i residui attivi della stessa tipologia (recupero evasione tributaria) presenti nel conto del bilancio all'1/1 di ciascun esercizio dell'ultimo quinquennio; si calcola la media.

Si considerano poi le **riscossioni** di tali residui negli esercizi considerati.

Se la riscossione media è del 23,25% occorre applicare all'ammontare del residuo attivo al 31/12/2019 (€ 1.000.000) il complemento a 100, ossia la percentuale del non riscosso (nell'esempio pari al 76,75%).

**FCDE €767.500,00**



## I crediti di dubbia e difficile esazione: il FCDE nel rendiconto

<b>Rendiconto dell'esercizio 2019</b>						
<b>Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
<b>Entrata:</b>	<b>ENTRATE PER CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA</b>					
<b>a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato</b>						
<b>Anno</b>	<b>Residui attivi al 1° gennaio</b>	<b>eventuale % di riduzione*</b>	<b>Residui attivi al 1° gennaio ridotti</b>	<b>Riscossioni in c/residui dell'esercizio</b>	<b>Media riscossioni in c/residui</b>	<b>Importo da accantonare a FCDE</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = ( a ) - ( b ) * ( a )</b>	<b>d</b>	<b>e = ( c ) / ( d ) * 100</b>	<b>f = 100 - e</b>
2015	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 35.000,00		
2016	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 43.000,00		
2017	€ 210.000,00		€ 210.000,00	€ 65.000,00		
2018	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 43.000,00		
2019	€ 295.000,00		€ 295.000,00	€ 57.000,00		
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.045.000,00</b>	<b>€ 243.000,00</b>	<b>23,25%</b>	<b>76,75%</b>

## *I crediti riconosciuti come inesigibili o insussistenti*

- Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e quelli riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito.

Tali crediti vengono **definitivamente eliminati dalle scritture contabili** e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Ciò comporta la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione per un importo pari a quello dei crediti eliminati.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere **adeguatamente motivato** attraverso la puntuale descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione (ipotesi che può arrecare un danno erariale all'ente) .

## *I debiti insussistenti o prescritti*

Tali debiti sono definitivamente eliminati dalle scritture e documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato

*I crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o revisione della classificazione del bilancio*

È necessario procedere ad una loro riclassificazione per la corretta imputazione nel conto di bilancio.

Trattasi di crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla **reimputazione** contabile all'esercizio in cui il credito o il debito scade.

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 (mod. dal d.lgs. 126/2014) dispone che:

- Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio di riferimento vanno immediatamente *reimputate* all'esercizio in cui sono esigibili;
- La *reimputazione* degli impegni di spesa è effettuata incrementando, per un pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del **fondo pluriennale vincolato** a copertura delle spese reimputate.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente prima del rendiconto, con **deliberazione di Giunta**, previo parere dell'organo di revisione. L'operazione viene materialmente eseguita dai responsabili di settore di concerto con il responsabile finanziario, attraverso proprie determinazioni (determina dirigenziale).

# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## *Il risultato di amministrazione*

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio (art. 228, comma 4, Tuel).

Il risultato di amministrazione a fine esercizio è costituito:

$$\begin{array}{c} \text{CASSA} \\ + \\ \text{RESIDUI ATTIVI} \\ - \\ \text{RESIDUI PASSIVI} \end{array}$$

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **Fondo Pluriennale Vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio (art. 186, comma 1 T.U.E.L.). Specifici criteri contabili regolano le modalità di utilizzo dell'avanzo o di ripiano del disavanzo.

# Il risultato di amministrazione: prospetto dimostrativo



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.000.000,00
RISCOSSIONI	(+)	5.000.000,00	15.890.000,00	20.890.000,00
PAGAMENTI	(-)	4.500.000,00	14.900.000,00	19.400.000,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.490.000,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.490.000,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	34.000.000,00	4.800.000,00	38.800.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(53)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(53)</sup>	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... {A} <sup>(52)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>3.690.000,00</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(53)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(54)</sup>				
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(55)</sup>				
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contenzioso				
Altri accantonamenti				
		<b>Totale e parte accantonata {B}</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
		<b>Totale e parte vincolata {C}</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		<b>Totale e parte destinata agli investimenti {D}</b>		<b>0,00</b>
		<b>Totale e parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>3.690.000,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(56)</sup></b>				



## *Il risultato di amministrazione*

L'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 sottolinea come, tuttavia, il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma *«certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e la sottostima dei residui passivi.*

**Il risultato di amministrazione è distinto in (art. 187 t.u.e.l.):**

- **Fondi vincolati;**
- **Fondi accantonati;**
- **Fondi destinati agli investimenti;**
- **Fondi liberi.**

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili della contabilità finanziaria individuano un **vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa (leggi statali e regionali)**;
- b) derivanti da **mutui** e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da **trasferimenti** erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da **entrate straordinarie**, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'ente ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente **non** ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L., nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) L'accantonamento al **fondo credito di dubbia esigibilità**;
- b) Gli accantonamenti per le **passività potenziali** (fondi spese e rischi).

Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota vincolata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

## Il Fondo contenzioso

Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011).

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione del **fondo contenzioso**, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.

### Trattasi di un fondo per la copertura di passività potenziali

Il concetto di “passività potenziale”, in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.

### **Il fondo rischi per contenziosi**

Il fondo viene calcolato solo in assenza di copertura nei “residui passivi”: nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento a un’obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. La costituzione del fondo riguarda, pertanto, solo il «rischio» di maggiori spese legate ai contenziosi.

- **La valutazione del rischio**

L’ente locale è costituzionalmente il soggetto in capo al quale permane l’obbligo di effettuare una analitica quanto motivata attività di stima e valutazione del **grado di rischio** afferente alle passività potenziali, anche perché è l’unico soggetto che in grado di rilevare tutte le necessarie informazioni.


## ***Il coefficiente di rischio***

È possibile rappresentare tale alea attraverso il c.d. “**coefficiente di rischio**”.

È un fattore che assume una connotazione “algebraica” ed è frutto di una stima che deve essere effettuata dal soggetto che redige il bilancio sulla base di precise motivazioni.

Moltiplicando tale coefficiente con l’ammontare di ciascuna passività potenziale viene a determinarsi l’accantonamento da effettuarsi al Fondo contenziosi.

La classificazione del grado di soccombenza è declinata in: *probabile, possibile o remota*.



## *I Fondi Accantonati*

### **Passività probabile**

Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31). Soccorre, al riguardo, anche la definizione dello IAS 37 in base al quale l'evento è "probabile" quando si ritiene verosimile che il fatto si verifichi piuttosto il contrario. Dal punto di vista numerico, alla probabilità che il fatto si verifichi è assegnata la percentuale del 51%; di contro, l'evento contrario assume la probabilità del 49%.

Ne deriva che una valutazione di rischio "probabile" impone un tasso di accantonamento che sia pari **almeno al 51%**.

Va anche osservato che l'accantonamento al fondo rischi nella misura del 51% potrebbe rivelarsi insufficiente: se il valore della lite è pari a 100 e l'ente accantona solo il 51 in termini di risorse, in caso di soccombenza integrale, ossia per un valore di 100, risulterebbe "scoperto" per 49, generando un disavanzo da coprire. Tale ragionamento induce a ritenere che il metodo più corretto è quello maggiormente rispettoso dei principi prudenziali di redazione del bilancio e di salvaguardia degli equilibri finanziari, senza, tuttavia, comprimere in maniera irragionevole il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati alla collettività.

## *I Fondi Accantonati*

### **Passività possibile**

In base al documento OIC 31, nonché dello IAS 37, è tale la passività in relazione alla quale il fatto che l'evento si avveri è inferiore al probabile. Ovvero, la probabilità che il fatto non si verifichi (51%) è maggiore della probabilità che esso si verifichi (49%). In tale evenienza, il range di accantonamento oscilla tra un **massimo del 49%** fino ad un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione.


### **Passività da evento remoto**

Siamo di fronte ad un evento che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia ad un evento la cui probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%. In questi casi l'ente può non accantonare alcuna risorsa al fondo (accantonamento pari a zero).



La quota del risultato di amministrazione destinata agli **investimenti** è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione **non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione.**



Nel caso in cui il risultato di amministrazione sia inferiore alla somma delle quote vincolate, di quelle accantonate e di quelle destinate agli investimenti, l'ente è in **disavanzo di amministrazione**, per cui non vi è disponibilità di fondi liberi.

La **quota libera** del risultato di amministrazione, pari alla differenza tra il risultato stesso e la somma delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, può essere utilizzata, in seguito all'approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le seguenti finalità di seguito precisate e secondo l'ordine di priorità:

- Per la copertura di debiti fuori bilancio;
- Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, d.lgs. 267/2000);
- Per il finanziamento delle spese di investimento;
- Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- Per l'estinzione anticipata dei mutui.



## *Il disavanzo di amministrazione*

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione (art. 188 T.U.E.L.).

*Nella versione dell'art. 188 antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2014, l'eventuale disavanzo di amministrazione doveva essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193. Il comma 2 di tale articolo, nella versione originaria, prevedeva che periodicamente (secondo il calendario stabilito dal regolamento di contabilità) si dovesse provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio e che in tale sede si adottassero i provvedimenti di ripiano dei debiti e del disavanzo.*

~~Nella nuova formulazione dell'art. 188, il legislatore prescrive, invece, che il disavanzo venga immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, equiparando la mancata adozione di tale delibera alla mancata approvazione del rendiconto stesso, con tutte le conseguenze che ne derivano.~~

## *Il disavanzo di amministrazione*

Il **disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione**, sempre entro il limite della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo (da sottoporre al parere dell'organo di revisione) nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'accensione di prestiti, di quelle con vincolo di destinazione, dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Almeno ogni sei mesi il Sindaco o il Presidente deve inviare al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro, accompagnata anche questa volta dal parere dell'organo di revisione.

## *Gli allegati al Rendiconto*

Al rendiconto della gestione sono allegati (cfr. art.11, c. 4, D.Lgs. n. 118/2011, e smi):

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

## *Gli allegati al Rendiconto*

- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

## *Gli allegati al Rendiconto*

Sono altresì allegati al rendiconto (cfr. art. 227, c. 5, Tuel), i seguenti documenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica", relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di *deficitarietà* strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

La **relazione sulla gestione redatta dalla Giunta**, allegata al rendiconto, è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- a) le principali voci del conto del bilancio;
- b) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;



- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

## *La relazione del revisore*

**L'organo di revisione economico-finanziaria presenta la propria relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

**La relazione contiene l'attestazione relativa alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione**, con i rilievi, le considerazioni e le valutazioni dell'organo suddetto relative alla congruità, coerenza ed attendibilità dei risultati rappresentati nel rendiconto.

La relazione dell'organo di revisione dà conto dell'attività svolta dallo stesso organo, e verte sulle risultanze della gestione finanziaria, sull'analisi del conto del bilancio e delle principali poste di entrata e di uscita, sul conto economico e sul conto del patrimonio, potendo esprimere considerazioni tecniche, di natura economico-finanziaria ed organizzativa, oltre che il parere conclusivo in ordine all'approvazione del rendiconto.

L'organo di revisione può partecipare alle assemblee del consiglio indette per l'approvazione del rendiconto e del bilancio.

## *I Parametri di deficitarietà strutturale*

Tra gli allegati, troviamo la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale.

**Art. 242** - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un **apposita tabella**, da **allegare al rendiconto della gestione**, contenente **parametri obiettivi** dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.

Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

<b>Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021</b>						
Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficiarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48 %	41 %	60 %
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22 %	21 %	20 %
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16 %	15 %	14 %
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20 %	1,20 %	1,20 %
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1 %	1 %	1 %
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60 %	0,60 %	0,60 %
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47 %	45 %	54 %

**Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)**

Indicatori sintetici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
Indicatori analitici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

## *I Parametri di deficitarietà strutturale*

### **Art. 243**

Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti.

**Gli enti locali strutturalmente deficitari**, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

## *Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*

L'art. 18bis del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, dispone che al bilancio di previsione e al rendiconto venga allegato anche il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, costruito sulla base di un sistema comune di indicatori di risultato definito con **D.M. 22 dicembre 2015**.

È costituito da **12 indicatori sintetici** e una serie di **indicatori analitici**.

*(Rigidità strutturale di Bilancio; Entrate correnti; Spese di personale; Esternalizzazione dei servizi; Interessi passivi; Investimenti; Debiti non finanziari; Debiti finanziari; Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente; Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente), a loro volto suddivisi in sottoindicatori specifici, e una serie di indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento.*

La redazione del piano degli indicatori è obbligatoria a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.



## *Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*

Il documento deve essere **pubblicato sul sito istituzionale dell'ente** nella sezione *Trasparenza, valutazione e merito*. L'ente ha facoltà di integrare gli indicatori con altri ulteriori valori e/o parametri rispetto a quelli previsti dall'apposito decreto ministeriale.

In riferimento a ciascun programma, il piano indica gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Il Piano è aggiornato annualmente.

# IL CONTO ECONOMICO

## *Il Conto Economico*

### **ART. 229 T.U.E.L.**

Il **conto economico** evidenzia i componenti **positivi** e **negativi** della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato nn. 1 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e smi, e rileva il risultato economico dell'esercizio secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 allo stesso decreto. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

Si vuole sottolineare che il risultato economico determinato a seguito della redazione del conto economico **non può essere assunto come parametro di riferimento a valenza generale ed assoluta della qualità e dell'efficienza dell'attività amministrativa**, ma deve essere ricondotto ad uno degli **indicatori** - e **certamente non il principale** - inerenti le modalità di funzionamento della "macchina comunale".

# *Il Conto Economico*

Si rammenta che **le transazioni delle pubbliche** amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a **costi** sostenuti e **ricavi** conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi) danno luogo ad **oneri** sostenuti e **proventi** conseguiti (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011).



Secondo il principio della competenza economica, coerentemente con quanto stabilito dal principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), l'effetto delle operazioni di scambio sul mercato deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

I **proventi** correlati all'**attività istituzionale** sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dell'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Per gli **oneri derivanti dalle attività istituzionali**, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzione del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (esempio, ammortamento di un bene);
- Per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

## Il Conto Economico

La determinazione del risultato di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica, pertanto, **un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari, da un lato, e i ricavi/proventi ed i costi/oneri dei documenti economici del bilancio di previsione e del rendiconto, dall'altro.**

### Rilevazione concomitante

Il sistema contabile «armonizzato» prevede la rilevazione **concomitante** (tramite il metodo della **partita doppia**) degli aspetti finanziari e di quelli economici della gestione, ciò rappresentando un sostanziale passo in avanti rispetto all'ordinamento previgente che si avvaleva del **prospetto di conciliazione** per determinare il conto economico e del patrimonio e, quindi, solo in sede di redazione del rendiconto, con immaginabili riflessi sul controllo di gestione.

### **Nota a margine**

*Il prospetto di conciliazione risultava di difficile redazione ed impreciso nel contenuto. Era difficile pensare che gli enti, specie quelli di medio-grandi dimensioni, potessero, senza la partita doppia, realizzare conti economici e del patrimonio affidabili ed attendibili; a ciò si aggiunga che spesso negli ufficio di Ragioneria non vi erano risorse umane formate sulla contabilità economico-patrimoniale, per cui si aveva a posteriori **un coacervo disordinato di dati empirici spesso inattendibili.***



## *Il Conto Economico*

Il conto economico va redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, come modificato, da ultimo, D.M. 18 maggio 2017, del quale si riporta una sintesi esemplificativa.

Si basa su una **struttura a scalare** (quindi non a sezioni divise e contrapposte, con costi da una parte e ricavi dall'altra), la quale ha il pregio di consentire il **raffronto tra aggregazioni parziali e omogenee** e di esprimere per differenza il **risultato in termini di saldo**.

# IL CONTO DEL PATRIMONIO

## *Il conto del patrimonio*

Lo stato patrimoniale **riporta i risultati della gestione patrimoniale e rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio**, *nel rispetto del principio contabile generale della competenza economica e di quello applicato della contabilità economico-patrimoniale* (art. 230, comma 1, T.U.E.L.).

**Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente.**

Attraverso la sua rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale (comma 2).

### **Finalità**

- Rilevare i risultati della gestione patrimoniale;
- Rilevare il capitale netto nel tempo (capitale netto = attivo – passivo).

Lo schema è previsto **dall'allegato 10** al D.Lgs. 118/2011.

# Stato patrimoniale Attivo –allegato 10

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art. 2424 CC	referimento D M 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			B I	B I
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B I 1	B I 1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			B I 2	B I 2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B I 3	B I 3
	5 Avviamento			B I 4	B I 4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B I 5	B I 5
	9 Altre			B I 6	B I 6
				B I 7	B I 7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			B I I 1	B I I 1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			B I I 2	B I I 2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			B I I 3	B I I 3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B I I 5	B I I 5
Totale immobilizzazioni materiali					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in				
	a imprese controllate			B I I I 1	B I I I 1
	b imprese partecipate			B I I I 1 a	B I I I 1 a
	c altri soggetti			B I I I 1 b	B I I I 1 b
	2 Crediti verso				
	a altre amministrazioni pubbliche			B I I I 2	B I I I 2
	b imprese controllate				
	c imprese partecipate			B I I I 2 a	B I I I 2 a
	d altri soggetti			B I I I 2 b	B I I I 2 b
	3 Altri titoli			B I I I 2 c B I I I 2 d	B I I I 2 d
				B I I I 3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					

# Stato patrimoniale Attivo –allegato 10

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento D M 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II					
1	<u>Crediti (2)</u>				
a	Crediti di natura tributaria				
b	Crediti da tributi destinati al finanziamento della				
c	sanità Altri crediti da tributi				
2	Crediti da Fondi perequativi				
a	Crediti per trasferimenti e				
b	contributi verso amministrazioni			CI12	CI12
c	pubbliche imprese controllate			CI13	CI13
d	imprese				
3	partecipate verso				
4	altri soggetti			CI11	CI11
a	Verso clienti ed utenti			CI15	CI15
b	Altri Crediti				
c	verso l'erario				
	per attività svolta per				
	c/terzi altri				
	<b>Totale crediti</b>			CI11,2,3,4,5 CI116	CI11,2,3 CI115
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni Altri				
2	titoli				
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				CIV1a
a	Istituto tesoriere				
b	presso Banca			CIV1	CIV1b e
2	d'Italia			CIV2 e CIV3	CIV1c CIV2 e CIV3
3	Altri depositi bancari e				
4	postali Denaro e valori in				
	cassa				
	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>			D	D
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			D	D
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi				
2	Risconti attivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			-	-
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>				



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		riferimento art. 2424 C C	rife D M ;
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	A I	A I
II	Fondi di dotazione	A I V, A V, A V I, A V I I,	A I V, A V, A V I, A V I I,
a	Riserve da risultato economico di esercizi precedenti	A V I I A I I, A I I I	A V I I A I I, A I I I
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	A I X	A I X
III	Risultato economico dell'esercizio		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHIED ONERI</b>		
1	ONERI Per trattamento di quiescenza	B1	B1
2	Per imposte	B2	B2
3	Altri	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHIED ONERI (B)</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>		
1	Debiti da finanziamento	D 1 e	D 1
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche verso banche e tesoriere	D 2 D 4	D 3 e
c	verso altri finanziatori	D5	D 4 D 6
d	Debiti verso fornitori	D7	D 5
2	Debiti verso fornitori	D6	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	D 9	D8
a	altre amministrazioni pubbliche	D10	D9
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	D 1 2, D 1 3, D 1 4	D 1 1, D 1 2, D 1 3
d	altri soggetti		
e	Altri debiti tributari		
5	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi		
a	altri		
b			
c			
d			
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	E	E
II	Ratei passivi	E	E
1	Risconti passivi		
a	Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		

## *Gli elementi patrimoniali attivi*

### **Gli elementi patrimoniali attivi**

Tra le **attività** sono incluse le seguenti voci:

- *le **immobilizzazioni***. In questa voce rientrano tutti gli elementi patrimoniali **destinati ad essere usati durevolmente dall'ente**. Si suddividono:
  - *Immobilizzazioni immateriali*, costituite dai costi pluriennali capitalizzati sostenuti per realizzare l'ampliamento o il potenziamento di cespiti già completamente ammortizzati, ovvero per realizzare manutenzioni straordinarie effettuate dal personale interno difficilmente imputabile alle singole immobilizzazioni;
  - *Immobilizzazioni materiali*, distinte in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili;
  - *Immobilizzazioni finanziarie*, costituite dall'ammontare delle disponibilità vincolate a investimenti produttivi di medio-lungo termine, per le quali per questo motivo perdono la qualità di valori a disposizione (es., partecipazioni, titoli di credito, ecc.).

## *Gli elementi patrimoniali attivi*

### *- L'attivo circolante*

In questa voce rientrano tutti gli elementi del patrimonio destinati a cedere la loro utilità economica in un unico atto produttivo. Si suddividono in:

*Rimanenze di magazzino;*

*Crediti;*

*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;*

*Disponibilità liquide*

*I Ratei e i risconti*




## *Gli elementi patrimoniali passivi*

Tra le **passività** sono incluse le seguenti voci:

- i *fondi per rischi e oneri*. Si suddividono in:
  - *Fondi per oneri*, che accolgono accantonamenti per far fronte a passività certe, il cui ammontare e la cui data di estinzione sono, tuttavia, incerti.
  - *Fondi per rischi, afferenti a passività potenziali (es., fondi contenziosi);*
  - *Il trattamento di fine rapporto;*
  
- I *debiti*, suddivisi in:
  - *Debiti da finanziamento;*
  - *Debiti verso fornitori;*
  - *Debiti per trasferimenti e contributi;*
  - *Altri debiti*

## Il Patrimonio netto

È determinato dalla **differenza tra attività e passività patrimoniali**. La differenza tra il patrimonio netto finale e quello iniziale corrisponde al risultato economico di esercizio (**reddito**, se il patrimonio finale è maggiore di quello iniziale; **perdita**, nel caso opposto).



## *I Conti d'Ordine*

I **conti d'ordine** servono a dare atto di una serie di accadimenti che in futuro potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente, ma che al momento, non avendo ancora ancora determinato una variazione quali-quantitativa del patrimonio stesso, non hanno i requisiti tali da rendere possibile una loro registrazione nel sistema contabile dell'ente.

L'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 precisa che gli accadimenti riportati nei conti d'ordine, pur indipendenti dal sistema della contabilità economico-patrimoniale dell'ente, devono essere comunque registrati con il metodo della partita doppia, al fine di renderli coerenti con la contabilità generale e con lo schema di stato patrimoniale.

A tal fine si procede come segue:

- Si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare);
- Si individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni).

I due conti vanno movimentati, ovviamente, per lo stesso importo.

# **RENDICONTO: FORMAZIONE E APPROVAZIONE**

Il servizio finanziario svolge un ruolo centrale nella «**formazione del rendiconto**».

Oltre ad eseguire le operazioni di chiusura e controllo delle poste contabili, si deve acquisire preventivamente, per i dovuti raffronti e allineamenti, il *conto del tesoriere e degli altri agenti contabili*.

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE		
Chi lo presenta	Termine di presentazione	A chi viene presentato
Agente contabile	Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	Ente Locale
Ente Locale	Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	Competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti

## *La predisposizione*

Il **servizio finanziario** sulla scorta delle risultanze contabili in suo possesso **predisporre**:

- La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto del tesoriere, dei conti degli agenti contabili e del rendiconto della gestione;
- Lo schema di rendiconto;
- La proposta di relazione illustrativa con la quale l'esecutivo esprime la valutazione sulla efficacia dell'azione condotta, comparando gli obiettivi realizzati in rapporto a quelli programmati a fronte dei costi sostenuti (art. 151, comma 6, T.U.E.L.);
- L'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza;
- La delibera consiliare di riequilibrio, ex art. 193 t.u.e.l..

L'**organo esecutivo**, ricevuta la suddetta documentazione, la integra e la modifica in accordo con le decisioni adottate, ed approva lo schema di rendiconto di gestione; sottopone l'intera documentazione all'**organo di revisione** per i necessari controlli.

L'organo di revisione, nel termine previsto dal Regolamento di contabilità (non inferiore a venti giorni – art. 239, comma 1, lett. d), del T.U.E.L., redige una **relazione** contenente l'**attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione**. Il revisore nella sua relazione formula considerazioni ed avanza proposte e suggerimenti finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

## La deliberazione

### La deliberazione

L'art. 227, comma 2, T.U.E.L. prevede che la proposta di rendiconto deve essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto stesso, entro un termine, **non inferiore a venti giorni**, stabilito dal regolamento di contabilità.

Si noti che la relazione del revisore deve essere messa a disposizione dei consiglieri unitamente allo schema di rendiconto, completo di allegati.



Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (per tutte, TAR Lazio - Sez. Latina conferma con sentenza n. 644 pubblicata in data 8 novembre 2019; sentenza 21 giugno 2018, n. 3814, pronunciata dal Consiglio di Stato-sez. V).



## La deliberazione

### Termine di approvazione

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'ente **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La mancata approvazione del rendiconto comporta, in base all'articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del Tuel, lo **scioglimento del consiglio comunale**. La **procedura** è disciplinata dall'articolo 1 del Dl n. 13/2002, la cui applicazione a regime è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1132, lettera c) della legge 145/2008 attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 1-bis, del Dl 314/2004 (legge 26/2005) e prevede l'intervento sostitutivo del prefetto al quale spetta il compito di:

- ✓ nominare un commissario *ad acta* che predisponga lo schema di bilancio o rendiconto da sottoporre al consiglio nel caso in cui non vi abbia provveduto la giunta;
- ✓ assegnare al consiglio un termine massimo di venti giorni per l'approvazione del bilancio, in ogni caso di mancata approvazione dello schema predisposto dalla giunta.

## La deliberazione

Decorso inutilmente il termine il prefetto nominerà un apposito commissario e darà inizio alla procedura per lo scioglimento del consiglio.

## Altre conseguenze:

### Divieto di assunzioni

- ✓ Gli enti ritardatari non possono inoltre procedere ad assunzioni di personale finché perdura l'inadempimento;

*Si evidenzia che il divieto (che opera sino ad avvenuta approvazione) ha portata di carattere generale, estendendosi al reclutamento disposto con qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*

- ✓ **Divieto di applicazione dell'avanzo** (novità in vigore dal 2019 è rappresentata dal divieto di applicazione dell'avanzo di amministrazione, introdotto dall'articolo 1, comma 897, della legge 145/2018).

### Assoggettamento ai controlli centrali

L'articolo 243, comma 6, del Tuel prevede che gli enti che non hanno approvato nei termini il rendiconto siano assoggettati ai **controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari** in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale. Il controllo in questione trova applicazione solo sino all'adempimento dell'ente.


Va inoltre ricordato che la tardiva approvazione del rendiconto rappresenta una **grave irregolarità** che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti segnalano in sede di esame del questionario dell'organo di revisione.

## Schema di riepilogo






## Schema di riepilogo



## Schema di riepilogo



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**ULDERICO IZZO**